



COMUNE DI MOLFETTA

Settore Territorio

STUDIO PARTICOLAREGGIATO DELL'AGRO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.¹

(VERIFICA DI ESCLUSIONE DA V.A.S.)

Rapporto Ambientale Preliminare

(Documento di Sintesi)

¹ Redatta da
dott. Ing. Rocco Altomare

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS dello Studio Particolareggiato dell'Agro, come definito dall'art.42.8 delle N.T.A. del P.R.G.C./P., da questo punto in poi indicato come "Studio".

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs 4/2008 (correttivo al D.Lgs 152/2006), ne demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità"² è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a procedura VAS, ossia quella procedura che valuta a 360° quali sono le ripercussioni che il Piano/programma può avere sull'ambiente a breve e lungo termine.³

² Art.12 D.Lgs 152/2006 **Verifica di assoggettabilità.**

(Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

³ Circolare Regionale n.1 / 2008 (D.G.R. 13/6/2008 n.981)

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (*oggetto della disciplina*), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica e i criteri – nell'Allegato I - per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi .⁴

Nel caso in esame, coerentemente con quanto alla L.R.29/03 l'**Autorità Procedente e proponente** corrisponde al **Comune di Molfetta**, mentre l'**Autorità Competente** rimane la **Regione Puglia Assessorato all'Ambiente-Ufficio VAS**.

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La verifica di assoggettabilità, consiste in una "*verifica se il piano o il programma possa avere effetti significativi sull'ambiente*". Essa deve essere svolta dall'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del Decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute.

La verifica di assoggettabilità si applica ai piani e ai programmi di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 6.

Le modalità di svolgimento delle verifica di assoggettabilità sono dettagliate dall'art.12 del Decreto.

La procedura si conclude con un provvedimento di verifica, obbligatorio e vincolante, come specifica l'art.5, comma 1, lettera n), che può assoggettare o escludere il piano o programma dalla procedura di VAS, eventualmente indicando le necessarie prescrizioni.

⁴ Allegato I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il campo di applicazione della VAS è ad oggi definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152,⁵ in particolare:

il comma 1: fa riferimento a piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

il comma 2: fa riferimento a piani e programmi che costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, la localizzazione e la realizzazione di opere d'interesse nazionale o regionale soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità (allegati II, III e IV del decreto);

il comma 3: prevede la verifica di assoggettabilità (art. 12) per i piani e programmi aventi le caratteristiche di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le modifiche minori di detti piani e programmi;

il comma 3 bis: stabilisce che l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni dell'art. 12, se i piani e programmi, diversi da quelli di cui al

⁵ Art.6. Oggetto della disciplina.(Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

comma 2, che costituiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Lo Studio Particolareggiato dell'Agro, alla luce di quanto descritto, non è assimilabile a nessuna fattispecie prevista dai commi 1, 2 e 3, potrebbe essere ricondotta alla fattispecie dell'art. 3 bis e conseguentemente sottoposta a procedura di verifica ai sensi dell'art. 12, limitatamente ai punti 2 e 3 della stessa.

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo **scopo** di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie e utili per la decisione di corredare o meno lo Studio della valutazione ambientale.

Queste informazioni riguardano le caratteristiche dello Studio, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione sulle aree potenzialmente coinvolte da esso.

1.2 Riferimenti normativi

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:

- Dir. 2001/42/CE – Allegato II
- D. Lgs 16 gennaio 2008 n.4 correttivo del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 – Allegati I e VI
- D.G.R. 13 giugno 2008 n.981 – Approvazione Circolare n.1/2008

Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti all'approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive.

2. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

2.1 Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS dello Studio Particolareggiato dell'Agro è effettuato secondo l'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

2.2 Fasi operative del percorso di valutazione individuato

Le fasi del processo sono:

Fase 1 – predisposizione e pubblicazione del documento

1. Elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto Ambientale Preliminare), contenente le informazioni e i dati

necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 42/2001/CEE e Allegato I al D. Lgs 4/2008.

2. Messa a disposizione del Documento di sintesi e deposito dello stesso, dopo l'adozione dello Studio in Consiglio Comunale, presso la segreteria del Comune per trenta giorni affinché chiunque possa prenderne visione e proporre, nei successivi trenta giorni, osservazioni al Piano e al Documento.

3. Individuazione, in collaborazione con l'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale.

4. Trasmissione a questi del Rapporto Ambientale Preliminare per acquisirne i rispettivi pareri, che devono pervenire all'autorità competente e precedente entro 30 gg.

Fase 2 – valutazione di assoggettabilità

5. Sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare e delle osservazioni pervenute, l'autorità competente verifica se lo Studio può avere degli impatti significativi sull'ambiente.

6. L'autorità competente, sentita l'autorità precedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, entro 90 gg. emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità dello Studio includendolo o escludendolo dalla procedura V.A.S., e se necessario ne definisce delle prescrizioni.

3. STRUTTURA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Il presente *Rapporto Ambientale Preliminare* è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 12⁶ del decreto e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano.

⁶ (articolo già riportato)

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato 1 al decreto (che ricalca l'Allegato II alla Direttiva 42/2001/CEE).

Il presente Rapporto Preliminare contiene le informazioni di seguito riportate.

3.1 Caratteristiche del piano o del programma

3.1.1 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

3.1.2 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:

3.1.3 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

3.1.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

3.1.5 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

3.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

3.2.1 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

3.2.2 *carattere cumulativo degli impatti;*

3.2.3 *natura transfrontaliera degli impatti;*

3.2.4 *rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*

3.2.5 *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

3.2.6 *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*

3.2.7 *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."*

Al Rapporto Ambientale Preliminare sono allegati tutti gli elaborati dello Studio comprensivi della Relazione Tecnica Illustrativa e tavole grafiche.

4. CARATTERISTICHE DELLO STUDIO

4.1 Definizione

Lo Studio Particolareggiato dell'Agro individua e disciplina nella Zona Omogenea "E" (aree produttive agricole), di cui all'art. 42 delle N.T.A. del P.R.G.C., l'uso del territorio e le trasformazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali (agricole, naturalistiche, paesaggistiche, insediative e della mobilità), definendo e regolamentando gli interventi possibili attraverso un insieme di elementi descrittivi, prescrittivi, normativi e propositivi, nel rispetto del quadro legislativo di

riferimento e delle regole degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti partendo da un quadro conoscitivo, descrittivo della situazione attuale.

Lo Studio Particolareggiato dell'Agro si articola in tre parti suddivise a loro volta e a seconda del caso in diversi capitoli e paragrafi.

▣ ***Parte 1 - Elementi descrittivi***

Consentono la costruzione del quadro conoscitivo inteso come ricognizione sistematica e ordinata di informazioni territoriali tratte da fonti diverse. Ne fanno parte il "sistema delle conoscenze" – finalizzato alla comprensione, descrizione e rappresentazione del patrimonio territoriale nelle diverse parti extra urbane nelle dimensioni ambientali, paesaggistiche, infrastrutturali e socioeconomiche e gli "elementi di pianificazione" contenenti gli strumenti e la normativa vigente e attinente lo Studio.

▣ ***Parte 2 - Elementi prescrittivi e normativi***

Definiscono e regolamentano gli interventi ammessi per ogni contesto rurale in base alle sue differenti caratteristiche naturali, forme d'uso e necessità di tutela dell'ambiente. Ne fanno parte gli indirizzi generali della pianificazione (prescrizioni) e gli indirizzi specifici differenziati per contesti territoriali (normativa). Entrambi costituiscono le NTA dello Studio Particolareggiato dell'Agro.

▣ ***Parte 3 - Elementi propositivi***

Individuano per gerarchia le disposizioni a carattere di indirizzo e le azioni che il Comune, in fase di attuazione dello Studio, dovrà promuovere o direttamente attuare, per raggiungere determinati obiettivi, e gli ambiti nei quali, entro determinate modalità, le future varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale potranno implementare le attività imprenditoriali e gli insediamenti edilizi esistenti.

Lo Studio interessa l'intero territorio Comunale di Molfetta e NON MUTA LA TIPIZZAZIONE URBANISTICA DISPOSTA DAL VIGENTE P.R.G.C..

4.2 Interazioni

Lo Studio interagisce prevalentemente con il P.U.T.T./P. e con il P.R.G.C. e **non** ha il potere di apportare delle modifiche e quest'ultimi Piani. In particolare, secondo quanto previsto dagli elementi normativi e prescrittivi dello stesso, esso interagisce con il P.U.T.T./P. e il P.R.G.C. definendo per le aree di interesse collettivo, i contesti rurali ai sensi della D.G.R. n.1328 del 3 agosto 2007, ne conferma le norme e amplifica se necessario i vincoli di tutela paesaggistica e di conservazione sulle aree interessate.

Oltre a ciò puntualizza l'entità storico-sociale dei sistemi insediativi presenti, divenendo anche strumento di valorizzazione e promozione degli stessi.

4.3 Contesti rurali

Lo Studio, seguendo le indicazioni della D.G.R. n.1328 del 3 agosto 2007 individua i contesti rurali come segue.

CR1: contesto rurale con funzione prevalentemente agricola e limitata frammentazione

Il Contesto extraurbano CR1, è definito come contesto "rurale con funzione prevalentemente agricola e limitata frammentazione" ed è costituito da un'area del territorio comunale caratterizzata dalla particolare idoneità dei terreni alle pratiche agricole ovvero da una buona fertilità e da poche limitazioni alla coltivazione (pendenze contenute, buona esposizione, condizioni climatiche favorevoli, ecc).

Le caratteristiche del CR1 implicano l'opportunità di destinare il contesto in maniera prevalente alla produzione agricola.

CR2: contesto rurale con funzione agricola, limitata frammentazione e potenziale ambientale e/o paesaggistico

Il Contesto extraurbano CR2 è definito come contesto "rurale con

funzione agricola, limitata frammentazione e potenziale ambientale e/o paesaggistico” ed è costituito da un’area del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di unità colturali di discrete dimensioni con medie estensioni ad olivo in ambiti contenenti emergenze ambientali e paesaggistiche rilevanti.

Le caratteristiche del CR2 implicano l’opportunità di destinare il contesto in maniera prevalente alla produzione agricola.

CR3: contesto rurale con funzione agricola, ma con assetti poderali frammentati

Il Contesto extraurbano CR3 è definito come contesto “rurale con funzione agricola ed elevata frammentazione” ed è costituito da aree del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di unità colturali di piccole dimensioni a coltura mista e/o protetta.

Sono aree che per caratteristiche naturali, ambientali, morfologiche, pedologiche, climatiche non risultano compatibili con l’attività agricola ma adatte all’evoluzione di processi di naturalizzazione⁷

Le caratteristiche del CR3 implicano l’opportunità di destinare il contesto in maniera prevalente alla produzione agricola.

CR4: contesti rurali antropizzati e/o periurbani in evoluzione

Il Contesto extraurbano CR4 è definito come contesto “aree antropizzate e/o periurbane in evoluzione” ed è costituito da un’area del territorio comunale che pur mantenendo una vocazione agricola risente della stretta vicinanza al centro urbano e delle previsioni di estensione dello stesso e delle aree che sono di fatto trasformate e sottratte da tempo all’uso agricolo.

Si tratta in genere di aree contigue agli aggregati urbani o ad infrastrutture, o che ne subiscono l’influenza, in cui l’attività agricola è di norma condizionata dalle altre attività e funzioni economiche e sociali.⁸

⁷ D.G.R. n.1328 del 3 agosto 2007

⁸ ibid.

Lo Studio è stato formulato in coerenza alle ultime direttive legislative in ambito di programmazione ambientale e produttività rurale, mirando a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei *Piani Rurali* relativi alle aree antropizzate al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile della zona produttiva agricola.

L'obiettivo utilizza il corpus insieme di leggi e norme elaborate a tutti i livelli per salvaguardare il nostro patrimonio produttivo agricolo e ambientale che purtroppo registra oggi un livello di degrado così alto da creare uno stato di allarme.

Perciò lo Studio mira non solo alla individuazione delle procedure più idonee alla trasformazione produttiva del bene primario del territorio agricolo ma anche e contemporaneamente alla riconoscibilità dei beni storici esistenti, alla divulgazione della loro conoscenza, promuovendo anche iniziative connesse al loro recupero.

Valgono per i contesti rurali e per l'intero Studio i seguenti **obiettivi** di carattere generale:

- ❖ **conservazione e valorizzazione del territorio rurale, delle risorse, delle caratteristiche dei suoli e dei prodotti agricoli locali;**
- ❖ **miglioramento delle condizioni di vita e di impiego della popolazione residente nelle zone rurali mediante interventi di urbanizzazione e infrastrutturazione;**
- ❖ **diversificazione delle attività produttive per lo sviluppo di attività complementari e alternative come la bio-diversità;**
- ❖ **valorizzazione di una ruralità basata sulla tradizione, sul paesaggio e sulla sostenibilità ambientale degli interventi produttivi e sulla diversificazione economica e funzionale delle strutture;**
- ❖ **introduzione delle energie rinnovabili per un uso locale e collegato al settore primario.**

4.4 Problemi ambientali

I problemi ambientali pertinenti lo Studio sono affrontati e risolti all'interno dello stesso.

4.5 Rilevanza

Il Piano acquista rilevanza per l'attuazione della normativa in generale e in maniera specifica nel settore relativo all'agricoltura e zootecnia.

5. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell'area oggetto dello Studio, sono stati individuati nell'area di interesse i principali elementi di sensibilità, criticità e degrado ambientale di diretto interesse per la scala di studio in esame.

Il territorio comunale e le caratteristiche geografiche

Il territorio del Comune **Molfetta** (Ba) si estende per una superficie complessiva di 58.32 km² ed è caratterizzato da quote che vanno dal livello mare + 143.0 m. s.l.m. (a confine con il Comune di Terlizzi). Altimetricamente è definita come: pianura. Esso è posizionato sul litorale adriatico a 25 km di Bari, in direzione nord si affaccia sul Mare Adriatico e confina ad ovest con il Comune di Bisceglie, a sud con il Comune di Terlizzi e ad est con il Comune di Giovinazzo.

Le coordinate geografiche (riferite al centro abitato) sono le seguenti:

- latitudine: 41°12'4.32";
- longitudine: 16°35'53.88".

Esso ricadente interamente nel F* 177 "Bari" dell'IGM è compreso nelle seguenti tavolette:

- IV SE "Molfetta";
- IV SW "Bisceglie";
- III NE "Bitonto";
- III NW "Ruvo di Puglia".

Il Comune di Molfetta con Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 è stato classificato come zona sismica di bassa categoria ($Z = 3$) per cui particolare attenzione è stata rivolta anche a tale aspetto.

Caratteristiche geomorfologiche generali

Morfologicamente il territorio comunale di Molfetta fa parte del "Sottosistema del paesaggio litorale barese" (fig. 1).

Si estende dal territorio del comune di Barletta fino alla "Conca barese". Il sistema è prettamente pianeggiante con presenza di **lame** che si addentrano nelle Murge, ossia solchi più o meno profondi che si sviluppano in senso perpendicolare rispetto alla costa e le **doline**, ossia depressioni localizzate del suolo in cui il Pulo rappresenta la più grande dolina carsica *di crollo* presente in loco e ubicato a circa un chilometro e mezzo dal centro urbano.




fig. 1: sottosistema del paesaggio litorale barese.

L'analisi pedologica evidenzia la presenza di un suolo a medio - alta profondità, con buon drenaggio, tessitura fine, contenuto in sostanza organica medio - alto e pietrosità superficiale scarsa.

La caratterizzazione climatica è tipicamente mediterranea, è caratterizzato da inverni miti, con temperatura che quasi mai scende al di sotto degli zero gradi, ed estati caldo - aride, con temperatura media pari a 25°C,. Per quanto riguarda la piovosità media totale annua è compresa

tra i 600 e i 650 mm e concentrata nei mesi autunnali e invernali, e la buona capacità di drenaggio dei terreni, favoriscono la costituzione di una falda ricca e profonda, alimentata dalle acque di ruscellamento superficiale provenienti dal sistema murgiano, alimentati talvolta da piogge di notevole durata (più giorni), che nell'idioma locale, *la mena*, descrive tale effetto strisciante del ruscellamento (erosione del suolo).

L'area è spesso interessata dall'afflusso dei venti freddi balcanici, il vento più intenso dominante è la tramontana, mentre quelli più frequenti sono il maestrale e dal grecale (con una prevalenza per il primo); periodicamente sono presenti anche lo scirocco e il libeccio.

Tale ambiente climatico favorisce le coltivazioni orticole prevalentemente da pieno campo, viticole più verso la costa (che attualmente vanno scomparendo) e olivicole e frutticole verso l'entroterra.

Elementi del paesaggio e vegetazione

L'ulivo costituisce una delle essenze e dei motivi di identità più importanti della cultura, del paesaggio e dell'economia molfettese. Grazie al suo apparato radicale assai sviluppato e alla struttura coriacea delle foglie, l'olivo è in grado di vegetare nell'ambiente mediterraneo su descritto, dove le piogge sono scarse e le estati sono particolarmente calde ed aride.

La quasi totalità degli ulivi producono olive da olio, sono a sesto irregolare e condotti in assenza di risorse irrigue e in consociazione con mandorlo o altri alberi da frutto.

I terreni a nord del territorio comunale (la zona comprendente la fascia costiera), sono in gran parte destinati anche alla coltivazione di ortaggi da pieno campo (brassicace e solanace), e ritroviamo alcune serre per la coltivazione di fiori recisi.

Sono presenti purtroppo pochissime aree con particolare valore naturalistico e faunistico; si distinguono per la loro unicità, in particolare la dolina da crollo denominato Pulo che oltre a caratterizzarsi sotto l'aspetto archeologico, riveste una rilevante importanza sotto l'aspetto

naturalistico e la zona Oasi di protezione Torre Calderina, che si estende anche nel territorio biscegliese, segnalata e normata come zona di rifugio e conservazione della fauna.

E' possibile incontrare sporadicamente anche appezzamenti di flora mediterranea, canneti, ecc. prevalentemente vicino i versanti e gli interni delle lame e delle cave dismesse.

Dal punto di vista faunistico, è non molto recente è la scoperta di una nuova popolazione stabile di uccelli, ormai naturalizzata e adattata al nostro ambiente, si tratta della specie *Myiopsitta monachus*, meglio conosciuta come parrocchetto monaco. Le popolazioni in natura si trovano solo in Sud America. L'areale originario va dalla zona centrale della Bolivia al sud del Brasile, fino all'Argentina centrale. In Europa è stato introdotto in Belgio, Spagna e in Italia. E' presente in varie regioni fra cui Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Sardegna e Puglia. La dieta è prevalentemente costituita dai semi delle comuni piante da città come la magnolia, il cipresso e gli aranci ornamentali; i loro nidi sono costruiti su grandi alberi.

Raggiunge una copertura territoriale che spazia da Palese a Barletta, lungo la costa, e nell'entroterra fino ed oltre Ruvo di Puglia.

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza dei manufatti agricoli significativi e da muretti a secco non solo utilizzati per la suddivisione dei *fondi agricoli*, ma anche per formare dei sistemi di terrazzamento in presenza di declivi accentuati e sistemi di rallentamento del ruscellamento delle acque meteoriche.

Sistemi vegetazionali

L'agro molfettese è costituito prevalentemente dalla coltivazioni di alberi di ulivo. Le varietà che maggiormente si trovano sono la coratina e ogliarola, coltivate per lo più in asciutto e con sesto di impianto altamente variabile, per cui si trovano sia colture specializzate che tradizionali.

Un tempo era attuata la consociazione oliveto-mandorleto ed oliveto-vigneto. Nei primi decenni del 1900 si è avuta la progressiva scomparsa di quest'ultima, per la mancanza di ripopolamento con esemplari innestati su portinnesti resistenti, come era avvenuto negli altri comuni limitrofi, dopo l'invasione disastrosa della fillossera. Al momento si rilevano rarissimi vigneti. Alla vite in quegli anni, quindi, su sostituito il mandorlo, ma attualmente anche la consociazione oliveto-mandorleto è in progressivo declino, più spesso si notano vari alberi di mandorlo sparsi nell'insieme dell'oliveto, di solito allevato per il consumo domestico delle mandorle.

Meno spesso, ma non assente è la presenza di impianti specializzati di frutteti.

La nuova metodologia di zonizzazione del territorio agricolo è impostata sul criterio della vocalizzazione produttiva la quale consiste nel raggruppare le zone agricole in classi di diversificata potenzialità produttiva e di applicare ad esse gradi di vincolo proporzionali all'interesse agronomico che rivestono.

L'assunto di partenza è che il territorio agricolo è risorsa scarsa e irriproducibile, e che la sua massima conservazione è funzionale al perseguimento di un interesse più generale rappresentato dal fabbisogno della Città e del Paese in generale di materie prime di origine agricola e dalla tutela del paesaggio rurale e della biodiversità.

In linea con questo orientamento di carattere generale, nella redazione dello Studio Particolareggiato dell'Agro è stata operata una scelta metodologica articolata, tesa a realizzare una pianificazione del territorio rurale rispettosa delle normative urbanistiche e pianificatorie vigenti e, nello stesso tempo, basata sulle più recenti acquisizioni di carattere tecnico-scientifico relative al governo e all'uso del suolo.

L'approccio ha consentito di realizzare uno strumento di pianificazione in grado di organizzare le informazioni, uniformare le procedure nella

predisposizione degli elaborati e delle tavole tematiche, suggerire priorità per la stesura grafica dello Studio.

Il grado di approfondimento che ne deriva mette a disposizione della Pubblica Amministrazione e dei cittadini un quadro delle conoscenze del territorio che consente di realizzare con maggiore consapevolezza e pertinenza il processo di pianificazione territoriale mantenendo anche una certa coerenza con gli obiettivi formulati dai soggetti pianificatori a livello locale, provinciale e regionale.

Questo Studio prevede al suo interno delle aree da sottoporre a strumentazione urbanistica attuativa.⁹

Il territorio agricolo comprende anche l'Area per il Parco tematico del Pulo di cui all'Art. 42.10 delle N.T.A. del P.R.G.C..

Oasi di protezione Torre Calderina

L'Oasi di Protezione denominata "Torre Calderina" venne istituita con D.P.R.G. n° 1061 del 23 marzo 1983 per un'estensione di 350 ettari. In seguito fu ampliata nell'ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999-2003, per l'attuale estensione totale di 685 ha. E' possibile constatarne i confini dallo stesso Piano Faunistico in corso di validità: Mare Adriatico a Nord, SS 16 Bis a Sud, Centro abitato di Molfetta a Est, centro abitato di Bisceglie a Ovest.

L'area di Torre Calderina, è sottoposta a tutti gli effetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali), che recepisce il Decreto Ministeriale del 1/8/1985 (Legge Galasso), e la Legge 1497/39, dichiarandola "di notevole interesse pubblico, una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e di Molfetta" per il suo valore paesaggistico e di beni culturali. E' inoltre tutelata da vincoli faunistici in quanto Oasi di Protezione, per la sua funzione di conservazione, rifugio e riproduzione naturale della fauna selvatica.

⁹ Art. 42.8 delle N.T.A. del P.R.G.C.

6. IMPATTI AMBIENTALI

Sono consentiti quegli interventi che in nessun modo risultino essere in contrasto con gli obiettivi appena descritti, o in generale, con i caratteri ambientali, paesaggistici e produttivi del territorio rurale o che ne possano alterare l'equilibrio ecologico.

Lo Studio in analisi riguarda, come già detto, tutto il territorio agricolo molfettese ed essendo finalizzato alla tutela e valorizzazione ambientale e culturale di codesto territorio, regola il suo utilizzo attraverso norme e indicazioni; si può asserire che esso non incide in alcun modo negativamente sulla situazione ambientale attuale, ma al contrario vuole avviare tutte quelle iniziative virtuose che possano portare a una riduzione dell'inquinamento acustico e luminoso e a un recupero della qualità dell'aria.

Si può aggiungere inoltre che esso non determina la necessità di incrementare la presenza di reti tecnologiche in loco, ma individua puntualmente tutti gli elementi naturalistici, architettonici e archeologici meritevoli di salvaguardia.

La mancanza di un qualunque impatto ambientale per probabilità, durata, frequenza e reversibilità, per carattere cumulativo e natura, garantisce da ogni possibile o eventuale rischio la salute umana e l'ambiente.

Non vi sono, infine, indicatori significativi che inducano a una valutazione della vulnerabilità delle aree interessate non superando, con lo Studio, né livelli prestabiliti di qualità ambientale né interazioni con aree o paesaggi protetti.

7. VINCOLI, TUTELE E INDIRIZZI SPECIFICI

All'interno del territorio in oggetto sono state individuate tutte le aree su cui insistono vincoli ambientali, come si può evincere dalle tavole di analisi allegare dello stesso Studio.

Premesso ciò si precisa che lo Studio in oggetto non apporta modifiche ambientali, anzi mira a garantirne una maggiore tutela e promozione

culturale e conoscitiva, valorizzando il patrimonio storico-paesaggistico locale interagendo con la zonizzazione di P.R.G.C..

8. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE

Le aree interessate dallo Studio non sono soggette, come già detto, ad alcun impatto ambientale, in quanto esso si limita solo a perimetrare e tutelare i diversi contesti rurali, da possibili alterazioni non consone alle caratteristiche storiche, culturali, produttive e ambientali presenti.

Lo Studio non prevede aumenti di carico antropico, né trasformazioni fisiche incidenti o alteranti l'assetto ambientale del territorio, ma al contrario recupera gli elementi meritevoli di tutela e valorizzazione produttiva e paesaggistica, cercando di innescare processi di enfaticizzazione delle risorse storico-culturali presenti sul territorio che **NON** richiedono processi di ulteriore "trasformazione in riduzione" delle componenti ambientali.

Pertanto la maggiore risposta, attesa dallo Studio è proprio quella di individuare e reintegrare gli elementi di pregio nell'ambito delle peculiarità strutturali - agricole, naturali e ambientali - che compongono l'assetto globale del territorio comunale, tutto ciò senza comportare la riduzione delle risorse disponibili. Anche la ricaduta positiva sul settore turistico-culturale, con il recupero funzionale delle torri e delle masserie e la realizzazione dei circuiti ciclabili, non si ritiene comporti aumenti di pressione antropica atteso che lo Studio non introduce forme edificatorie e/o urbanizzazione finalizzate ad aumentare, con effetto di compressione su specifiche aree, i carichi antropici soliti del turismo culturale.

Non risultando riscontrabili impatti di alcun tipo sulle componenti ambientali, non si contemplano nello Studio misure di mitigazione.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In considerazione della materia applicativa e natura normativa dello Studio, del suo assetto privo di previsioni trasformative del territorio, privo, altresì, di effetto riduttivo delle componenti ambientali e paesaggistiche si ritiene che non ci si debba attendere impatti di alcun tipo sull'assetto ambientale comunale.

Per cui in considerazione:

- della natura ed entità dello Studio
 - del fine per la quale è proposto
 - degli effetti potenziali attesi dall'attuazione dello stesso
- si ritiene che da esso non ci si debba attendere impatti ambientali.

Indice

Pag.	2	PREMESSA
Pag.	3	CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
Pag.	6	1. INTRODUZIONE
Pag.	6	2. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO
Pag.	7	3. STRUTTURA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO
Pag.	9	4. CARATTERISTICHE DELLO STUDIO
Pag.	14	5. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE
Pag.	19	6. IMPATTI AMBIENTALI
Pag.	20	7. VINCOLI, TUTELE E INDIRIZZI SPECIFICI
Pag.	21	8. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE
Pag.	22	9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE